

n.307099 di rep.

n. 38009 di fasc.

Assemblea della
"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali
A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Pordenone"

con sede in Pordenone

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di
marzo

17 MARZO 2021

In Pordenone, nel mio studio in piazza E. Ellero dei Mille
n.2, alle ore diciotto e minuti venti.

Davanti a me dr. GIORGIO PERTEGATO, notaio in Pordenone,
collegio di Pordenone, e' comparso il signor:

- BAGATELLA BRUNO, nato a Quero (Belluno) il 30 dicembre 1945
e domiciliato agli effetti del presente atto presso
l'associazione di cui al seguito, della cui identita'
personale io notaio sono certo, il quale, nella sua qualita'
di presidente della

"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali
A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Pordenone" con il seguente acronimo
"ANFFAS - ONLUS di Pordenone", con sede e domicilio fiscale
in Pordenone, via Tiro a Segno n.3/A, codice fiscale
91053290937 e partita i.v.a. 01492030935, iscritta al
Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 132 ed
iscritta al Registro Regionale Volontariato ai sensi del
DPR 91 del 21/05/2014 al n. 641,

mi dichiara che l'assemblea degli associati e' stata
regolarmente convocata, in seconda convocazione, in questo
giorno e luogo alle ore 18.00, con lettera del 12 febbraio
2021 spedite tramite e-mail, per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Adempimenti statutari;
2. Approvazione della relazione sulle motivazioni della
trasformazione in Fondazione;
3. Asseverazione da parte del Notaio della relazione sullo
stato patrimoniale
4. Trasformazione di ANFFAS ONLUS di Pordenone in Fondazione
ANFFAS "Giulio Locatelli" ETS con acquisizione dello Statuto
di Fondazione ANFFAS "Giulio Locatelli" ETS;
5. Nomina dei primi componenti degli organi sociali;
6. Varie ed Eventuali.

Su designazione unanime degli interessati, assume la
presidenza dell'assemblea il medesimo Presidente
dell'Associazione signor BAGATELLA BRUNO il quale mi chiede
di redigere il verbale dell'assemblea medesima.

Il presidente constata e da atto:

a) che sono presenti n. 8 (otto) associati su n. 9 (nove)
associati costituenti l'attuale compagine sociale aventi
diritto a voto, come risulta dal foglio presenze che, previa

REGISTRATO A
PORDENONE
Il 29/03/2021
al n.5057 serie 1T
Euro 200,00

sottoscrizione del comparente e di me notaio si allega al presente sub "A", per farne parte integrante e sostanziale;

b) che del consiglio direttivo sono presenti, oltre al richiedente che ne e' il presidente, i signori ZIGAGNA LAURA, vice presidente, POLESELLO PAOLA, segretaria e tesoriere, D'ORO FILOMENA, POLESE SABINA e SANTAROSSA EMANUELA, consiglieri;

c) che del Collegio dei Revisori sono presenti il signor DIMASTROMATTEO FRANCESCO, presidente ed i signori BASSO STEFANO e ZERIO GIORGIO, sindaci effettivi.

Il presidente dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea.

Il presidente chiama me notaio a fungere da segretario per la verbalizzazione dell'assemblea.

Passando alla trattazione unitaria dei punti posti all'ordine del giorno, il presidente, illustra ai presenti che:

Considerato che ANFFAS Onlus di Pordenone attualmente, oltre alle ordinarie attivita' di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilita' intellettiva e/o relazionale e dei loro familiari gestisce dal 1994 il Centro residenziale e semiresidenziale "Giulio Locatelli" per persone con disabilita' grave e gravissima e dal 2017 un nucleo per minori ad alta valenza assistenziale;

Considerato che con l'introduzione del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni, comunque definito "Codice del Terzo Settore" si e' da una parte maggiormente valorizzato l'aspetto di promozione sociale degli ETS sia al tempo stesso si e' individuata la necessita' di una diversa operativita' nella gestione dei servizi anche nell'ottica degli impegni verso una maggior informazione ed accountability verso gli stakeholders degli stessi, richiesta dalla Riforma;

Considerando quindi che per la gestione dei servizi si rendera' utile avere una modalita' operativa e un'organizzazione idonea al nuovo e piu' profondo impegno che Anffas Pordenone assumerà con la Riforma del Terzo Settore, assicurando così verso i privati, la comunita' e gli Enti Pubblici maggiore aderenza alle richieste ed agli impegni con gli stessi

Considerando che Anffas Pordenone in futuro non potrà piu' continuare a configurarsi come ODV, secondo la nuova configurazione delineata dagli articoli 32 e seguenti del Codice del Terzo settore;

Ritenuto che per garantire il nuovo assetto gestionale e le nuove sfide per la promozione dei diritti di cui sopra si debba scindere la gestione dalla promozione dei diritti, trasformando l'attuale Associazione (titolare dei vari rapporti gestionali e di servizio) in Fondazione affinché assuma una configurazione giuridica piu' agile, ma al tempo stesso piu' tecnica per i servizi in gestione e costituendo a

latere una nuova Associazione APS che, nel pieno spirito della Riforma, si occupi appunto di promozione di diritti e per l'advocacy delle persone con disabilita' e delle loro famiglie, facendo dismettere all'attuale Associazione la qualifica di ODV;

Valutata la possibilita' prevista dall'art. 98 del Codice del Terzo settore e dall'art.42 bis del codice civile che recita: *"Se non e' espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all'art. 2498 del c.c."* (e quindi che con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione)";

Considerato che Anffas ha deliberato un comune percorso di riassetto organico dell'Unitaria Struttura, durante l'Assemblea Nazionale del maggio 2019 dove sono determinati i percorsi e le procedure da adottare a livello locale, regionale e nazionale;

Valutata insieme ad Anffas Nazionale come congrua l'intera operazione di nuovo assetto dei vari interventi Anffas sul territorio, con la previsione di una Fondazione e di un'Associazione APS;

Preso atto della circolare n. 10/19 del 17/09/2019 emanata da ANFFAS Nazionale con l'indicazione della forma giuridica piu' confacente all'attivita' svolta da ANFFAS Onlus Pordenone e dello schema di statuto da adottare per la trasformazione dell'Associazione in Fondazione, nonche' dello schema di Statuto per la nuova Associazione APS;

Considerato che la Fondazione potra' continuare a intrattenere rapporti contrattuali per l'invio e la ricezione di volontari italiani e stranieri all'interno dei progetti di volontariato internazionale;

Considerato che nel mese di luglio 2020 l'Associazione ha provveduto ad informare tutti gli enti pubblici con cui intrattiene rapporti contrattuali della possibilita' di effettuare l'operazione di trasformazione in fondazione, mantenendo inalterato codice fiscale e partita iva e valutata la risposta favorevole e la presa d'atto della maggior parte degli enti interpellati e comunque di nessun rilievo da parte degli altri enti;

Considerato che l'Assemblea dei Soci ha votato all'unanimita' il nominativo di: "Fondazione ANFFAS "Giulio Locatelli" essendo la famiglia Locatelli sostenitrice storica dell'Associazione che ha contribuito in modo considerevole a livello economico alla realizzazione delle attivita' e del Centro Anffas "Giulio Locatelli" ed essendo intenzionata a continuare in futuro a sostenere le attivita' e le iniziative

della Fondazione;

Considerata la delibera n. 3/20 approvata all'unanimità nell'Assemblea dei Soci del 05 settembre 2020 in cui si è deliberato di:

a) esprimere la volontà di trasformare l'Associazione ANFFAS Onlus di Pordenone in Fondazione ANFFAS "Giulio Locatelli" ETS ai sensi dell'art. 98 del Codice del Terzo settore e dell'art.42 bis del codice civile;

b) adottare il testo statutario della Fondazione predisposto da ANFFAS Nazionale;

c) stabilire che per il primo mandato il Consiglio di Amministrazione sarà composta da n. 5 (cinque) componenti, incluso il Presidente;

d) designare, anche per la successiva delibera del Consiglio Direttivo di Anffas Pordenone, ai sensi di quanto disposto dall'art.26 della bozza di testo statutario della Fondazione, i seguenti nominativi dei primi componenti degli organi della Fondazione:

- Presidente: Bruno Bagatella ai sensi dell' art. 13 della bozza di testo statutario della Fondazione;

- Componenti Consiglio di Amministrazione:

- 1) De Palma Marco (socio);
- 2) Martini Marco (non socio);
- 3) Polesello Paola (socio);
- 4) Zigagna Laura (socio).

- Componenti Collegio Sindacale:

- 1) Basso Stefano;
- 2) Dimastromatteo Francesco;
- 3) Zerio Giorgio.

e) Di conferire al Consiglio Direttivo di ANFFAS Onlus di Pordenone pieni poteri per porre in essere tutti gli adempimenti propedeutici finalizzati alla trasformazione di ANFFAS Onlus di Pordenone in Fondazione ANFFAS "Giulio Locatelli" ETS.

Considerata la delibera del consiglio direttivo n. 10/20 del 6 novembre 2020, approvata all'unanimità in cui si è deliberato di:

1) prendere atto della delibera di Assemblea dei soci del 05 settembre 2020 n. 03/20 che approvava di:

- *trasformare l'Associazione ANFFAS Onlus di Pordenone in Fondazione ANFFAS "Giulio Locatelli" ETS ai sensi dell'art. 98 del Codice del Terzo settore e dell'art.42 bis del codice civile;*

- *adottare il testo statutario della Fondazione predisposto da ANFFAS Nazionale e allegato alla delibera;*

- *stabilire che per il primo mandato il Consiglio di Amministrazione sarà composta da n. 5 (cinque) componenti, incluso il Presidente;*

- *designare, anche per la successiva delibera del Consiglio Direttivo di Anffas Pordenone, ai sensi di quanto*

disposto dall'art.26 della bozza di testo statutario della Fondazione, i seguenti nominativi dei primi componenti degli organi della Fondazione:

- *Presidente: Bruno Bagatella ai sensi dell' art. 13 della bozza di testo statutario della Fondazione;*

- *Componenti Consiglio di Amministrazione:*

- 1) *De Palma Marco (socio);*
- 2) *Martini Marco (non socio);*
- 3) *Polesello Paola (socia);*
- 4) *Zigagna Laura (socia).*

- *Componenti Collegio Sindacale:*

- 1) *Basso Stefano;*
- 2) *Dimastromatteo Francesco;*
- 3) *Zerio Giorgio.*

- *di conferire al Consiglio Direttivo di ANFFAS Onlus di Pordenone pieni poteri per porre in essere tutti gli adempimenti propedeutici finalizzati alla trasformazione di ANFFAS Onlus di Pordenone in Fondazione ANFFAS "Giulio Locatelli" ETS.*

2) *provvedere nei prossimi mesi ad attivare il percorso (redazione delle relazioni, ecc) per giungere alla trasformazione e di espletare tutte le formalita' burocratiche inerenti l'assegnazione di alcuni contributi che dovranno essere completate prima della trasformazione e di porre in essere tutti gli adempimenti propedeutici finalizzati alla trasformazione di ANFFAS Onlus di Pordenone in Fondazione ANFFAS "Giulio Locatelli" ETS, considerando che la tempistica per attivare la trasformazione sara' conseguenza delle problematiche legate anche all'andamento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.*

Considerata *la relazione sulle motivazioni della trasformazione in Fondazione redatta ed approvata dal consiglio direttivo in data 27 giugno 2020 ed approvata dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 5 settembre 2020;*

Considerata *la relazione sullo stato patrimoniale dell'associazione al 31 dicembre 2020 dalla quale si evidenzia un risultato positivo della gestione pari ad Euro 291.386,39 (duecentonovantunomila trecentottantasei e trentanove centesimi);*

si rende necessario:

- *approvare la relazione sulle motivazioni della trasformazione in Fondazione;*

- *approvare la relazione sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, asseverata con verbale in data 17 marzo 2021 n. 307098 rep. del notaio Pertegato di Pordenone;*

- *trasformare l'"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI PORDENONE" in Fondazione Anffas "Giulio Locatelli" ETS con l'adozione del nuovo testo di statuto;*

- nominare i primi componenti degli organi sociali.

Si apre quindi una breve discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità,

d e l i b e r a

1) di approvare la relazione sulle motivazioni della trasformazione in Fondazione redatta in data 27 giugno 2020, che si allega al presente atto sub "B";

2) di approvare la relazione sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, asseverata con verbale in data 17 marzo 2021 n. 307098 rep. del notaio Pertegato di Pordenone, che in originale si allega al presente atto sub "C";

3) di trasformare l'"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI PORDENONE" in Fondazione Anffas "Giulio Locatelli" ETS con l'adozione del seguente testo di statuto:

"STATUTO DELLA FONDAZIONE ANFFAS "Giulio Locatelli" ETS

ART.1 NOME E SEDE

ANFFAS ONLUS di Pordenone si trasforma ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile in Fondazione, modificando di conseguenza il proprio statuto nel presente ed acquisisce la nuova denominazione Fondazione Anffas "Giulio Locatelli". Alla denominazione la Fondazione aggiungerà l'acronimo Onlus fino alla vigenza della disciplina Onlus, conformemente all'ultimo articolo del presente statuto.

In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

La qualificazione di ETS costituisce peculiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS, come determinato nello Statuto di Anffas Nazionale.

ART.2 SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Pordenone. La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Associazione ANFFAS Pordenone APS.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire con delibera sedi secondarie operative e/o amministrative.

ART.3 DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART.4 FINALITÀ

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche,

solidaristiche e di utilita' sociale esercitando in via stabile e principale una o piu' attivita' di interesse generale, senza scopo di lucro, avendo come particolare riferimento della propria attivita' le persone svantaggiate, con prioritita' quelle con disabilita' intellettiva e del neurosviluppo.

ART.5 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione persegue le proprie finalita' attraverso lo svolgimento delle attivita' di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le attivita' della Fondazione dovranno essere effettuate prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia.

La Fondazione puo' svolgere attivita' diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attivita' secondarie e

strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

ART. 6 ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

Le attività di cui all'articolo 5 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.

La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le politiche di carattere regionale agli Organismi Regionali rappresentativi degli Enti aderenti alla rete associativa ed afferenti il territorio di riferimento e quelli per le politiche di carattere sovregionale ad Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

La Fondazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale nei modi e nei termini indicati dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

La Fondazione osserva lo Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni assembleari di Anffas Nazionale rispetto alle linee di politiche associative, nonché, a garanzia primaria dell'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e delle persone destinatarie delle attività:

- a) si uniforma al Codice di Qualità e di Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
- b) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- c) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo all'Associazione ANFFAS Pordenone APS oppure e secondariamente ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti di Terzo Settore facenti parte della rete associativa ANFFAS;
- d) costituisce, aderisce, partecipa e sostiene gli Organismi Regionali rappresentativi degli Enti del terzo Settore aderenti alla rete Anffas ed operanti nel territorio di riferimento;
- e) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;
- f) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale o altro contratto concordato con ANFFAS Nazionale;

g) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del Trattamento), l'articolo 28 "responsabile del trattamento" del Regolamento (UE) n. 2016/679.

ART.7 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica e' quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART.8 FONDO DI GESTIONE

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati o di società private;
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi e i finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, delle Province e dei Comuni, di enti o istituzioni pubblici, privati o del Terzo Settore, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di organismi europei e internazionali;
- le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività

istituzionali;

- qualsiasi altra entrata derivante da attivita' diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attivita' istituzionale.

ART. 9 FONDO NON VINCOLATO

E' facolta' dei membri effettuare un versamento in un fondo non vincolato distinto dal patrimonio, concordando le modalita' di una eventuale restituzione.

Il capitale versato con questa modalita' non potra' essere rivalutato ed e' infruttifero di interessi.

ART. 10 ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio.

In conformita' alla normativa vigente, non potra' essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART.11 MEMBRI

Possono diventare membri a seguito di delibera assunta con voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche che condividono le finalita' e le attivita' di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto e contribuiscono in forma rilevante al fondo di dotazione della Fondazione nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 lett. m) del presente statuto.

Le persone che aspirano ad essere ammesse come membri della Fondazione devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto della Fondazione, i suoi regolamenti ed i deliberati del Consiglio di Amministrazione e forniscono espressamente il consenso al trattamento dei propri dati identificativi, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente.

I membri aderenti alla fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente della Fondazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

ART.12 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente della Fondazione
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il revisore legale unico, nel caso in cui si superino i limiti di soglia che rendono obbligatoria la revisione legale dei conti.

Tutte le cariche durano quattro anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.

In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina delle Onlus, i compensi saranno determinati secondo tale ultima disciplina.

ART.13 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La Fondazione e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero di membri variabile da 3 a 7, compreso il Presidente.

Il Presidente dell'Associazione ANFFAS Pordenone APS ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione; in via eccezionale, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ANFFAS Pordenone APS puo' nominare per la carica di presidente della Fondazione il Vicepresidente dell'Associazione o altro componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

Tutti i componenti del Consiglio sono designati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ANFFAS Pordenone APS, tra gli associati e non. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto per la maggioranza, compreso il Presidente, da componenti associati ad Anffas.

In caso di estinzione di ANFFAS Pordenone APS i componenti vengono nominati dall'Organismo Regionale di cui all'articolo 22 dello Statuto di Anffas Nazionale o, in caso di assenza pure di esso, da Anffas Nazionale.

Non e' previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere amministratori; tuttavia la carica di amministratore e' subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza, fermi restanti i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e' designato nei trenta giorni successivi all'insediamento del Consiglio Direttivo dell'Associazione ANFFAS Pordenone APS eletto dall'assemblea di quest'ultima.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data della riunione di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del Consiglio uscente o, in mancanza, dal Consigliere piu'

anziano di eta' anagrafica entro 30 giorni dal completamento delle nomine di cui ai commi precedenti.

I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, il titolare del potere di nomina, anche eventualmente su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a nominare il sostituto, che restera' in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e potra' essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intendera' decaduto.

I consiglieri possono essere revocati, con effetto immediato, da parte dell'Organo che li ha nominati, che dovra' darne comunicazione alla Fondazione anche con posta elettronica certificata.

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite salvo quanto previsto dall'art.14 punto d) del presente statuto.

ART.14 POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e' investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attivita', i criteri e le priorit  delle iniziative della Fondazione;
- b) approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
- c) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonche' il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonche' la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
- d) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ad uno o piu' componenti degli organi associativi;
- e) chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
- f) acquisire immobili;
- g) aderire a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;
- h) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonche' la conformita' dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;
- i) garantire la rispondenza qualitativa dei servizi resi dalla Fondazione alle persone con disabilita' che ne fruiscono, agli standard prescritti dalla normativa e dalle linee guida di Anffas Nazionale o dal Codice di Qualita' ed Autocontrollo di Anffas Nazionale, quando adottato;
- j) conferire procure generali o "ad negotia", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- k) nominare il Vicepresidente;

- l) nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;
- m) procedere alla accettazione di nuovi membri, stabilendo la forma e la misura dell'apporto economico;
- n) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- o) nominare eventualmente il Comitato Esecutivo di cui all'art. 17, i Comitati Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell'attivit  operativa, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attivita' della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART.15 CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato:

- su iniziativa del Presidente di norma almeno una volta al bimestre.
- su richiesta motivata di almeno la meta' piu' uno dei componenti del medesimo.

La convocazione e' fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo telefax o tramite posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione. In caso di urgenza la convocazione potra' essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata inoltrati almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori e i sindaci in carica.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parita' di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parita' prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull'estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - a pena di nullita' - dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di tre quarti dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Nel caso in cui si tratti di deliberare sulla nomina di un nuovo membro della fondazione, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione - a pena di nullita' - dovra' obbligatoriamente essere espressa con il voto favorevole di

tutti i membri del Consiglio riunito in forma "totalitaria".
Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto e' tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. Il Presidente ha la facolta' di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualita' di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto ne' di parola ne' di voto.

ART.16 PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonche' quello di firmare nel nome della Fondazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- e) vigila perche' vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- f) e' consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- g) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti e' il capo del personale;
- h) gestisce l'ordinaria amministrazione della fondazione sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione al quale comunque riferisce circa l'attivita' compiuta,
- i) in casi eccezionali di necessita' e urgenza, puo' anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato;
- j) cura l'esecuzione delle deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.

I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso venga meno per qualsiasi motivo il Presidente, tutte le cariche della Fondazione vanno rinnovate e nel frattempo, il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente fino all'insediamento dei nuovi organi.

ART.17 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, ove nominato con apposita delibera che ne definisce anche la durata, e' composto dal Presidente della Fondazione e da altri due membri del Consiglio di Amministrazione, designati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione puo' delegare al Comitato Esecutivo, nelle forme e nei modi indicati dalla legge e con obbligo di verifica delle attivita' poste in essere, in coerenza con le deleghe conferite, sue specifiche attribuzioni e/o poteri che non siano di carattere strategico come, a mero titolo esemplificativo, l'approvazione del piano gestionale annuale o pluriennale e la verifica della sua attuazione, le decisioni relative ad eventuali acquisizioni e dismissioni di servizi o beni immobili, la supervisione dei progetti piu' rilevanti della Fondazione e la nomina delle figure chiave dell'organizzazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, di norma ogni mese, ed ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno, o comunque su richiesta di due suoi componenti. L'invito e' da recapitarsi agli aventi diritto almeno tre giorni prima della adunanza, con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima con telegramma o telefax o posta elettronica.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Il Comitato relaziona in forma scritta e con cadenza periodica al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attivita' poste in essere e ai risultati conseguiti.

I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione, salva diversa indicazione. Il Comitato Esecutivo puo' tuttavia essere sciolto anticipatamente dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera che ne indichi le motivazioni.

ART.18 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale e' organo di controllo interno della Fondazione. E' composto da tre membri, designati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ANFFAS Pordenone APS, aventi i requisiti previsti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 codice civile di cui almeno uno iscritto all'albo dei revisori legali dei conti.

Il Collegio nomina nel proprio ambito e nel corso della sua prima seduta il suo Presidente.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei sindaci accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. A tali fini essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale può essere effettuata dallo stesso Collegio Sindacale o da un professionista o società di revisione iscritti all'albo dei revisori legali dei conti nominato dal Consiglio Direttivo di ANFFAS Pordenone APS. Il Collegio sindacale può effettuare la revisione legale solo se tutti i suoi componenti siano iscritti all'albo dei revisori legali dei conti.

Articolo 20 - LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- a) il libro dei membri;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

ART.21 RAPPORTI CON ANFFAS Pordenone APS.

La Fondazione e l'Associazione ANFFAS Pordenone APS

collaborano alle attività ed iniziative di comune interesse, concordando le modalità nelle sedi opportune.

Il piano strategico e il programma di attività di cui all'art. 14 lett. b) dovranno essere sottoposti al preventivo parere consultivo del Consiglio Direttivo dell'Associazione ANFFAS Pordenone APS prima della loro approvazione da parte del Consiglio.

Entro 30 giorni dalla sua approvazione, il bilancio di esercizio della Fondazione sarà trasmesso all'Associazione ANFFAS Pordenone APS.

ART.22 LAVORATORI E VOLONTARI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il numero dei volontari impiegati nelle attività non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART.23 ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

L'esercizio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole del Collegio dei Sindaci, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attivita' svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attivita' diverse.

ART.24 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risultera' dalla liquidazione, sara' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117, a favore dell'ANFFAS Pordenone APS o di altri Enti del Terzo Settore aderenti alla rete associativa di ANFFAS, con le modalita' previste dalla Legge.

ART.25 NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fara' riferimento alle norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 26 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO -NORME TRANSITORIE

La Fondazione e' da subito retta secondo il presente Statuto, ad eccezione delle clausole statutarie che necessitano dell'iscrizione della fondazione al registro unico nazionale del terzo settore e ad eccezione anche di quelle previste nell'ultimo comma dell'articolo 1 e dell'intero articolo 6 del presente statuto, inerenti l'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale, che entreranno in vigore all'atto dell'iscrizione di Anffas Nazionale nel registro unico nazionale del terzo settore, sezione reti associative. Qualora applicabili, si seguiranno le norme sulle Onlus, per quanto compatibili, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando solo cessera' l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus. Di conseguenza, fino a tale data il riferimento, nell'articolo 24 del presente statuto, all' "Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117", dovra' intendersi all'"organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Al momento della trasformazione, i primi componenti degli organi della fondazione saranno coloro che sono stati designati dalla trasformata Associazione ANFFAS Onlus di Pordenone con delibera del suo Consiglio Direttivo del 06 novembre 2020. Tali componenti rimarranno in carica fino a quando l'Associazione ANFFAS Pordenone APS non andrà al rinnovo delle cariche associative e quindi attiverà le procedure di cui agli articoli 13, 18 e 19 del presente statuto.";

4) di accettare le dimissioni degli attuali componenti del consiglio direttivo e del collegio sindacale;

5) di prendere atto che i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, già designati dalla trasformata Associazione ANFFAS Onlus di Pordenone con delibera dell'assemblea straordinaria del 5 settembre 2020 e successiva delibera del Consiglio Direttivo del 6 novembre 2020, saranno i signori:

- BAGATELLA BRUNO, nato a Quero (Belluno) il 30 dicembre 1945, codice fiscale: BGT BRN 45T30 H1240, con residenza e domicilio fiscale in Cordenons, Via Don Minzoni n. 31, quale presidente;

- DE PALMA MARCO, nato a Genova il 9 maggio 1958, codice fiscale: DPL MRC 58E09 D969U, con residenza e domicilio fiscale in Romans D'Isonzo (Gorizia), via Atleti Azzurri d'Italia n. 4/3,

- MARTINI MARCO, nato a Pordenone il 26 marzo 1970, codice fiscale: MRT MRC 70C26 G888G, con residenza e domicilio fiscale in Pordenone, viale Trieste n. 3,

- POLESELLO PAOLA, nata a Brugnera il 17 giugno 1962, codice fiscale: PLS PLA 62H57 B215R, con residenza e domicilio fiscale in Brugnera, frazione Maron, via Quattro Novembre n. 13 e

- ZIGAGNA LAURA, nata a Pordenone il primo ottobre 1966, codice fiscale: ZGG LRA 66R41 G888S, con residenza e domicilio fiscale in Cordenons, via Don Minzoni n. 31;

6) di prendere atto che i nuovi componenti del Collegio Sindacale, già designati dalla trasformata Associazione ANFFAS Onlus di Pordenone con delibera dell'assemblea straordinaria del 5 settembre 2020 e successiva delibera del Consiglio Direttivo del 6 novembre 2020, saranno i signori:

- DIMASTROMATTEO FRANCESCO, nato a Trieste il 7 agosto 1965, codice fiscale: DMS FNC 65M07 L4240, con residenza e domicilio fiscale in Pordenone, via F. Bandiera n.17;

- ZERIO GIORGIO, nato a Pordenone il 29 maggio 1961, codice fiscale: ZRE GRG 61E29 G888N, con residenza e domicilio fiscale in Pordenone, viale Dante n.3 e

- BASSO STEFANO, nato a Venezia il 24 gennaio 1965, codice fiscale: BSS SFN 65A24 L736W, con residenza e domicilio fiscale in Pordenone, vicolo degli Operai n.1;

7) di dare potere, mandato e delega al Presidente della Fondazione Anffas "Giulio Locatelli" ETS, di apportare

eventuali modifiche statutarie richieste dalle autorità competenti di mera natura tecnica ai fini dell'iscrizione dei registri di competenza.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove.

Il componente che ha i requisiti di legge dispensa me notaio dal dare lettura degli allegati.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del codice del terzo settore (dlgs. 117-2017).

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia da me diretta, su di undici mezzi fogli per venti facciate e parte della ventunesima, viene da me letto al componente, che l'approva e conferma e con me lo sottoscrive, qui in fine e a margine dei primi dieci mezzi fogli alle ore venti.

F.to BRUNO BAGATELLA

" GIORGIO PERTEGATO (L.S.)